

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

31.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 18 MAGGIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA FRANCESCO

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1941)	441
BOCCADIFUOCO, <i>Relatore</i> - TRAPANI LOMBARDO, SESSA, PISENTI, RICCARDI RAFFAELLO, <i>Ministro per gli scambi e per le valute</i> - SPADAFORA, SERONO, GERVASIO.	
Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (1948)	451
GANGEMI, <i>Relatore</i> - FRANCIOSI, HELBIG, SERONO, RICCARDI RAFFAELLO, <i>Ministro per gli scambi e per le valute</i> .	
Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1949)	453
MOTOLESE, <i>Relatore</i> .	
Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma e in Tirana il 27 settembre 1941 e 5 gennaio 1942 col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939 (1950)	453
COSTAMAGNA, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Ministro per gli scambi e per le valute Riccardi Raffaello).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Biscioni e Rocca, e in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Angelini, Berninzone, Bonomi, Borgatti, Cauvin, Dall'Armi, Delfino, Luxardo, Milani, Montesi, Teodorani-Fabbri, Usai e Zanotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PASSARETTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli. (1941)

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, premette che il disegno di legge per l'istituzione dell'albo degli esportatori viene all'esame della Commissione dopo essere stato approvato dal Senato. Si tratta di una pratica lunghissima, annosa; e sulla necessità della selezione degli esportatori del settore ortofrutticolo si può oramai essere tutti d'accordo. Il commercio estero è stato definito dalla dottrina e dall'etica fascista una funzione di interesse pubblico, funzione delicatissima, quindi, per-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chè insieme con i prodotti portiamo all'estero la reputazione del commercio italiano; e questa funzione delicatissima non poteva e non può essere affidata ad una categoria innumere nella quale si erano inseriti degli improvvisati, degli occasionali, dei commercianti nomadi o più o meno ambulanti, che passavano da un centro ad un altro di produzione, senza una preparazione, senza un'attrezzatura tecnica, senza un'organizzazione commerciale. Questa funzione deve, invece, restare nelle mani di poche aziende selezionate e scelte con la massima cura per potersi svolgere in modo che la reputazione sia in primissimo piano, specialmente considerando che dobbiamo prepararci per una politica economica imperiale a largo respiro.

La legge sulla istituzione degli albi degli esportatori risale al 1931, e sorse con un vizio di origine, perchè all'ultimo momento venti giorni prima che essa andasse in vigore, fu pubblicato il regolamento per la sua applicazione, e il Ministero delle corporazioni, in quel tempo, commise il piccolo errore, che poi ha inficiato tutto lo sviluppo di questo nuovo istituto, di dare delle istruzioni ai Consigli provinciali delle corporazioni, in attesa di un'istruttoria delle singole ditte, perchè intanto si iscrivessero tutte le ditte, che avevano fatto domanda per essere ammesse nell'albo degli esportatori. Furono così iscritte circa tremila ditte, escludendo soltanto coloro che avevano la fedina penale macchiata. Nè valse il provvedimento del 1934, col quale si doveva fare una revisione, perchè altro è fare una istruttoria per non ammettere, ed altro è fare una istruttoria per escludere chi è stato ammesso.

Osserva che un altro vizio di origine: era costituito dal fatto degli albi provinciali. Mentre la legge doveva obbedire ad un criterio unico, omogeneo, fu affidata la selezione delle ditte a 94 Consigli provinciali delle corporazioni e vi furono 94 criteri, diversi da provincia a provincia, sicchè è avvenuto che una ditta, esclusa dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli, faceva domanda per essere iscritta nell'albo provinciale della provincia di Bari, e così via, cambiando domicilio a seconda del criterio che presiedeva alla selezione.

Questi inconvenienti furono subito avvertiti e fatti presenti dalla stessa categoria dei commercianti che non è molto facile nell'ammettere all'attività commerciale gli ultimi arrivati, e che ha sempre sostenuto che la selezione della categoria, dopo l'istituzione del controllo obiettivo dei prodotti

da esportare, bisognava estenderla anche al controllo dei soggetti che questa esportazione compiono, per il buon nome dell'Italia all'estero.

Una selezione bisogna anzi farla in modo più completo, e cioè anche per gli operatori all'interno. Ricorda, a tale proposito, che dalla Confederazione dei commercianti è stato predisposto un progetto di legge che si trova, per il primo parere, presso il Ministero delle corporazioni, appunto per operare una selezione fra i commercianti che svolgono la loro attività nell'interno del Paese.

Ricorda recenti dichiarazioni fatte dal Ministro Riccardi sulla delicatissima funzione del commercio estero, ed anche la sua magnifica conferenza all'Istituto di cultura fascista sul medesimo argomento, e afferma che ormai si debba essere tutti convinti che questa delicatissima funzione commerciale rappresenta tanta parte della politica del nostro Paese, perchè il commercio estero, è uno dei grandi piloni della politica dell'interscambio e dei rapporti politico-economici con i Paesi esteri.

Rileva che la riforma principale che colla legge in esame si è creduto di adottare è quella di costituire un albo unico nazionale anzichè tanti albi provinciali compilati con criteri diversi. Quest'albo nazionale, per ragioni evidenti, è tenuto dal Ministero degli scambi e valute, e più precisamente dallo Istituto nazionale per il commercio estero, che presiede ormai alla disciplina totalitaria, integrale, organica del commercio estero. Aggiunge che questa soluzione, proposta dal Ministro Riccardi, può soddisfare tutti, agricoltori e commercianti, a preferenza dell'altra soluzione, prima ventilata, di tenere l'albo presso la Confederazione dei commercianti.

Un'altra fondamentale modifica alla vecchia legge è costituita dalla istituzione di un ruolo, oltre che di un albo. Era logico che l'albo degli esportatori non potesse nè dovesse essere un elenco chiuso, e che ditte nuove, regolarmente preparate e attrezzate, potessero adire a questa attività, sia pure delicatissima, di commercio estero, senza per questo entrare subito nell'albo vero e proprio. Si è così pensato di istituire il ruolo nel quale le ditte nuove saranno iscritte per il periodo di un biennio, durante il quale compiono un tirocinio. Per essere iscritte nel ruolo le ditte debbono avere gli stessi requisiti che occorrono per entrare nell'albo degli esportatori; e se, durante i due anni di prova, una ditta iscritta nel ruolo dà prova di avere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

agito con regolarità e con la necessaria comprensione della funzione che compie, essa passa automaticamente nell'albo degli esportatori; altrimenti se ne propone la cancellazione.

Rileva, tuttavia, che per la prima applicazione della legge, per non sospendere l'esportazione, le ditte che dimostrano di avere svolto quest'attività commerciale per un periodo di tempo che è stato previsto e per un complesso di attività minime che sarà fissato da quella Commissione che decide della ammissione nell'albo per la prima applicazione, saranno iscritte nell'albo degli esportatori, anziché nei ruoli preparatori. La legge prevede, inoltre, una Commissione centrale paritetica costituita da produttori e commercianti per l'istruttoria delle domande di ammissione e l'ammissione all'albo; nonché l'istituzione di una Commissione di ricorso per coloro che ritengono di essere stati ingiustamente esclusi dall'iscrizione nell'albo.

Fondamentale è poi la riforma consistente nella divisione dell'albo per sezioni merceologiche. Era opportuno non fare una confusione di iscritti per tutti i prodotti ortoflorofruttili. Vi sono, è vero, delle aziende importanti che svolgono la loro attività in diversi rami dello stesso commercio di esportazione dei prodotti ortoflorofruttili: per questo non è vietato che la stessa azienda possa essere iscritta in due o più sezioni dell'albo, le quali, però, rimangono merceologicamente ben distinte e separate.

Esamina poi la parte che riguarda le sanzioni. Nella vecchia legge non v'era alcuna sanzione; e per cancellare una ditta dall'albo bisognava ch'essa avesse commesso delitti previsti nel Codice comune. Invece, con la nuova legge, si sono stabilite delle sanzioni per tutto quello che concerne la contravvenzione alla disciplina dell'esportazione: sanzioni ben definite, giuridicamente studiate e concretate, senza le quali la legge non avrebbe avuto nessuna efficacia.

Ricorda che sull'opportunità di questa legge e sul contenuto di essa si è chiaramente pronunciata anche la Corporazione ortoflorofruttili in una o due riunioni, eliminando anche le divergenze, se ce ne sono state, tra le diverse categorie; e fa presente l'opportunità che, senza ulteriore perdita di tempo, per la prossima campagna autunnale la nuova legge possa avere la sua intera applicazione.

Osserva, infine, che merito di questa legge è anche quello di essere fatta in modo da non avere bisogno di un regolamento per la sua applicazione, perchè in gran parte le norme

che avrebbero dovuto far parte di un regolamento, sono state senz'altro inserite nella legge stessa. Quindi, approvata la legge e pubblicata, si potrà senz'altro cominciare quest'opera di selezione e di ricostruzione delle file dei commercianti di prodotti per l'estero.

TRAPANI LOMBARDO nota che il disegno di legge in esame sostituisce la legge del 31 dicembre 1931-X, n. 1806, sulla istituzione di albi per gli esportatori di prodotti ortofruttili agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, e da essa si differenzia non solo per l'intestazione, ma anche per la materia, in quanto non contempla la inclusione nell'albo degli esportatori di coloro i quali commerciano con l'estero in materia di essenze di agrumi e di essenze di fiori.

Pone in rilievo l'importanza di questo commercio che concerne le essenze di limone, di arancio, di bergamotto e di mandarino, tutte produzioni agricole e non industriali; ed anche le essenze di fiori, quali il gelsomino, il geranio, la menta ed altri, osservando, che prima della guerra, soltanto un decimo della produzione serviva per il consumo interno, e gli altri nove decimi erano esportati. Per il bergamotto vi è un consorzio obbligatorio che lo raccoglie totalmente, e si ha quindi una situazione speciale. Ma per tutte le altre essenze, l'esclusione dei loro esportatori dall'albo che si istituisce con la legge in esame, può dare luogo all'interpretazione che s'intenda ritornare, per questo campo, al regime di libertà di esportazione che v'era prima della legge del 1931. Chiede, quindi, al Ministro per gli scambi e le valute di voler dare qualche chiarimento al riguardo.

Si compiace della riproduzione nella legge in esame della giusta disposizione contenuta già nella legge del 1931, secondo la quale i produttori dei prodotti ortofruttili agrumari o le unioni di questi produttori possono essere incluse nell'albo per l'esportazione dei propri prodotti. La produzione ortofruttili agrumaria è oggi sensibilmente migliorata e l'aver incluso anche questi produttori è uno stimolo maggiore a produrre meglio, in modo da non poter temere la concorrenza di prodotti similari delle altre Nazioni, ciò che sarà di grande importanza nel dopoguerra.

Chiede che nella tabella di cui si parla nell'articolo 15, punto 6^o), le medie minime di esportazione per i vari prodotti siano tenute basse perchè bisogna pensare al consumo interno ed anche perchè vi sono annate di scarsa produzione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SESSA approva pienamente le considerazioni fatte dal relatore circa il criterio informatore del disegno di legge, che mira, con la selezione degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli, ed eliminando gli elementi improvvisati e meno onesti, a tenere alto e rispettato il nome d'Italia all'estero; e formula il voto che consimili albi di esportatori si istituiscano anche per tutti i prodotti industriali.

PISENTI ritiene che dal punto di vista dell'ordinamento corporativo sarebbe più conveniente che l'albo degli esportatori fosse tenuto dall'organizzazione sindacale, vale a dire, nel caso presente, dalla Confederazione dei commercianti, anzichè dall'Istituto nazionale Fascista per il commercio estero.

Osserva che è pericoloso il precedente di includere nel Comitato istituito dall'articolo 16, per giudicare in appello i ricorsi contro le sanzioni deliberate dalla Commissione, anche un consigliere di Corte d'appello, quando si tratta di un terreno squisitamente corporativo. Con questo si verrebbe ad ammettere due cose: prima di tutto, che il regime corporativo in questa specifica materia non si creda all'altezza di dare giustizia ai propri iscritti; in secondo luogo, che mentre per il giudizio di primo grado non si ritiene necessaria la presenza di un magistrato, questa necessità si senta, invece, per il giudizio in grado di appello, che verrebbe ad essere il solo fornito di una speciale garanzia. Vi potrebbe essere questa giustificazione, che si tratta di una materia talmente delicata, per cui sono necessarie delle garanzie, che in altri campi non vengono richieste. Si dichiara, quindi, contrario alla proposta del camerata Sessa di istituire albi per tutte le categorie di esportatori. Le misure stabilite in questa legge debbono considerarsi come eccezionali, e soltanto in questo senso possono approvarsi.

Constata che le sanzioni stabilite nel provvedimento in esame sono indubbiamente gravose. Si è anche voluto colmare una lacuna esistente nella legge del 1931, infliggendo una sanzione a coloro che esportano senza essere iscritti nell'albo. Ma questa sanzione esula dalla competenza della Commissione e del Comitato; essa viene inflitta dalla magistratura ordinaria, in quanto che si riferisce a persone non iscritte nell'albo.

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, chiarisce che l'albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli non poteva essere tenuto dalle Corporazioni, che non sono

istituti giuridici idonei a tenere degli albi; doveva quindi essere tenuto presso il Ministero delle corporazioni o quello dell'agricoltura o anche quello degli scambi e valute. Non essendo facile una scelta e un accordo, il Ministro Riccardi ha opportunamente stabilito che, dal momento che l'Istituto degli scambi con l'estero, dipendente dal Ministero degli scambi e valute, provvede a tutta la disciplina delle esportazioni e al controllo degli esportatori, è bene che l'albo sia tenuto da esso.

Circa l'esportazione delle essenze agrumarie, osserva che queste vengono rigorosamente esaminate attraverso analisi curate da Istituti governativi, per cui non è più lecito oggi esportare essenze fabbricate nei gabinetti di chimica quando il nostro Paese è in grado di esportare essenze genuine. Non si è voluta mantenere una Sezione degli esportatori di essenze, in quanto si è ritenuto opportuno limitare l'iscrizione all'albo soltanto al settore del commercio, escludendo tutti quei prodotti che sono oggetto di una manipolazione industriale.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, ringrazia i camerati che hanno preso parte alla discussione generale su questo disegno di legge di cui gli sembra inutile sottolineare ancora l'importanza, e che rappresenta il coronamento di una aspirazione ventennale dei commercianti esportatori. Vi fu il precedente della legge del 1931, ma questo non diede buona prova.

Il provvedimento in esame, realizzato con sistema fascista, per mettere ordine nella materia, parte dal presupposto di un inquadramento degli esportatori quale risultato di una selezione quantitativa e qualitativa di vastissima portata.

Il commercio estero italiano è ancora agli inizi. Vi sono state molte improvvisazioni che hanno fortemente pregiudicato la nostra attività esportativa, soprattutto dal punto di vista morale. Occorre, quindi, una messa a punto dei nostri organismi strumentali.

Con un esercito di oltre 4000 esportatori nel particolare settore dei prodotti ortofrutticoli, ci siamo trovati nei confronti di altri paesi in condizioni estremamente penose; e la situazione è particolarmente difficile in questo momento in cui mancano le divise in oro e soltanto le merci contano come mezzo di pagamento. Non è possibile controllare il commercio estero, in tali condizioni, avendo da fare con più di 4000 ditte, ciascuna delle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

quali ha il proprio piccolo conto da regolare ed è spinta nella sua attività, quasi sempre, soltanto dallo spirito lucrativo. Il numero di questi esportatori è stato già notevolmente ridotto. Praticamente l'Albo è già operante, e il disegno di legge in esame è un riconoscimento *de jure* di una situazione di fatto. Mediante la ripartizione dei contingenti, il Governo ha già, di fatto, accordato il diritto all'esercizio professionale dell'esportazione soltanto a coloro che ha ritenuto esserne degni. Il numero degli esportatori ortofrutticoli è pertanto già sceso ad alcune centinaia, e sarà ancora ridotto. Si vuole arrivare ad avere soltanto duecento grossi organismi, inquadri, organizzati, responsabili, con i quali sia possibile una agevole collaborazione nel presente e nel futuro.

Evidentemente, un simile criterio estremamente restrittivo lede molti interessi preesistenti, ed è accolto con gioia dai prescelti, allo stesso modo che è condannato dagli estromessi. Di fronte alle imperiose necessità cui il provvedimento odierno è ispirato, occorre non intenerirsi, in questa opera di selezione, neppure di fronte a possibili ingiustizie. Occorre assolutamente attuare il sistema dell'Albo. La necessità di una siffatta disciplina è particolarmente sentita in tempo di guerra. In tempo di pace il commercio estero può considerarsi in crisi a cagione della concorrenza: di qui gli incoraggiamenti con i premi di esportazione, con i reintegri dei prezzi, ecc. In tempo di guerra, a motivo del blocco dei prezzi all'interno, delle restrizioni, delle pene cui si va incontro, ecc., il mercato interno, anche se lucrativo, è pericoloso. Il commercio estero è invece particolarmente invogliante, invitante, comodo, agevole. Si può fare qualsiasi prezzo. Gli esportatori sono spinti alla speculazione, sono invogliati a mandare più merce possibile all'estero, certi di ottenerne prezzi più remunerativi, anche se tutto ciò è in urto con l'interesse del Paese. E se in tempo di pace è opportuno che gli incoraggiamenti siano corrisposti ad aziende di provata capacità, che godono la fiducia dell'amministrazione centrale, invece in tempo di guerra, poichè a sua volta lo Stato deve importare, è necessario controllare e contenere l'esportazione. I prezzi alti delle merci esportate determinano prezzi alti per quelle da importarsi, il che è pericoloso ai fini del mantenimento dei prezzi all'interno e richiede integrazioni da parte dello Stato, con manifesti danno per l'economia generale del Paese, e con il rischio di procedere lungo quella discesa al fondo della quale c'è il

grande nemico che si deve combattere: la inflazione.

Il provvedimento in esame è quindi dovuto a tali imprescindibili necessità, fra cui non ultima quella di selezionare gli esportatori, per eliminare coloro che non sono sufficientemente attrezzati e soprattutto gli speculatori, ossia gli esportatori improvvisati dell'ultim'ora, mossi soltanto da un intento lucrativo, dimentichi delle necessità del mercato nazionale.

Il Ministro osserva, poi, che dando vita agli enti economici presso le organizzazioni di categoria, si è inteso avvalersi della esperienza, della preparazione, della struttura di tutte le società commerciali esercitanti il commercio estero; e i funzionari del Ministero hanno soltanto il compito di controllare. Si dichiara certo che, attraverso questo sistema, che del resto comincia ad essere plagiato anche dagli stranieri, si è scelta tra le molte strade quella meno peggiore, quella più operante, quella che ci darà la possibilità di disporre di notevoli fonti di approvvigionamento in un mercato particolarmente difficile, sconquassato, come è il mercato internazionale dopo più di due anni di guerra.

Si è istituito l'albo nazionale degli esportatori ed accanto ad esso il ruolo; vi sono cioè i cosiddetti operatori effettivi e poi quelli di complemento, i quali potranno eventualmente cimentarsi nel campo del commercio estero soltanto in quanto dimostreranno delle capacità; e saranno selezionati con criteri piuttosto severi e inquadrati in un sistema che deve essere anche di prestigio nazionale. Riconosce che la sede dell'albo deve essere la corporazione, ma praticamente non può ancora essere così. È necessario che vi siano dei controlli; ed è perciò che si è stabilito che l'albo deve essere tenuto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, che è veramente specializzato in questa materia.

In tesi generale dichiara di essere d'avviso, fuori del particolare settore ortoflorofrutticolo, che gli albi degli esportatori debbano essere tenuti dalle organizzazioni di categoria, anche per dimostrare che abbiamo superato una fase di minorità organizzativa economica e sociale; e sarà, quindi, domani la Confederazione o saranno le Federazioni di categoria che eserciteranno questa autoamministrazione. Domani, però, ma non oggi, perchè dopo due anni di guerra le organizzazioni non hanno ancora dimostrato la capacità a questa autodisciplina. Oggi ci vuole

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ancora la forza ed il pugno di ferro che venga dall'alto per creare questa disciplina.

Rileva la grande importanza di tutta questa materia perchè se si vuole, al di là delle parole, creare negli italiani le premesse della mentalità imperiale, bisogna uscire fuori dalle nostre ormai abbastanza strette frontiere; e l'unico veicolo che ci può portare fuori da queste frontiere è il commercio estero. È per noi l'unica maniera per avere un posto nel mondo. È questo che rappresenta il commercio estero; e se si allargheranno le nostre frontiere sul terreno politico e geografico, noi potremo alimentarle soltanto attraverso il commercio estero, non dimenticando mai che non dovremo per incapacità, inettitudine od impreparazione, fare rimpiangere coloro che saranno stati battuti dalla guerra.

Il Ministro spiega poi le ragioni per cui nella discussione avvenuta al Senato ha accettato l'emendamento riguardante la inclusione di un Consigliere di Corte d'appello nel Comitato che deve giudicare in seconda istanza. Si vedrà, in fase sperimentale, quali risultati si avranno dall'introduzione di questo elemento estraneo agli istituti corporativi e sindacali; assicura, però, che in tal modo non s'intende costituire un precedente per gli altri albi che potranno istituirsi, nè per altre materie nello stesso settore del Ministero degli scambi e valute, per nessun'altra ragione che non sia fortemente plausibile.

Al Consigliere nazionale Trapani Lombardo, che vorrebbe inclusi nell'albo gli esportatori di essenze, dichiara che si è voluto dare all'albo carattere di semplicità e di praticità, lasciandolo strettamente contenuto nell'ambito del commercio e della produzione, e quindi dell'agricoltura. Se si ammettessero gli esportatori di essenze e di tutto ciò che subisce anche una sia pur marginale trasformazione di carattere industriale, si traviserebbe lo spirito dell'albo, quale si è voluto istituire; e si dovrebbe poi, all'articolo 15, chiedere la presenza di un rappresentante della Confederazione dell'industria. Aggiunge che in questo disegno di legge si è voluto adoperare l'espressione di «esportatori dei prodotti ortoflorofruttilicoli» unicamente per ragioni di simmetria architettonica con la corporazione della ortoflorofruttilicoltura, ma in sostanza di tratta di esportazione di prodotti ortofruttilicoli.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

ART. 2.

L'Albo ed il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofruttilicoli sono composti delle seguenti sezioni:

Agrumi freschi:

- 1^a Sezione: arance, mandarini, limoni.
- 2^a Sezione: cedri, cedrati, agrumi non nominati.

Futta fresche:

- 3^a Sezione: albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate.
- 4^a Sezione: lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine, bacche e frutta fresche non nominate di siepe e del sottobosco.
- 5^a Sezione: castagne.

Frutta secche ed essiccate:

- 6^a Sezione: mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati.
- 7^a Sezione: nocciole e noci in guscio e sgusciate.
- 8^a Sezione: pinoli in guscio e sgusciati.
- 9^a Sezione: fichi secchi.
- 10^a Sezione: uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate.

Ortaggi freschi:

- 11^a Sezione: cavoli, cavolfiori, pomodoro, aglio, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati.
- 12^a Sezione: patate.

Fiori e piante:

- 13^a Sezione: fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali.

Avverte che il camerata Spadafora ha presentato i seguenti emendamenti a questo articolo:

Alla 13^a sezione sostituire le parole: foglie e piante ornamentali, *con le seguenti:* foglie ornamentali e piante vive in genere: bulbi, tuberi e rizomi di piante ornamentali.

Aggiungere in fine dell'articolo:

- 14^a Sezione: Essenze naturali e piante officinali.
- 15^a Sezione: Polpe di frutta.
- 16^a Sezione: Ortaggi disidratati e frutta e ortaggi congelati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPADAFORA esprime il suo personale plauso e quello della organizzazione degli agricoltori per lo studio veramente interessante e fondamentale fatto dal Ministro per la presentazione del disegno di legge in esame al quale aderisce *toto-corde*, con entusiasmo e vivo compiacimento, in quanto la categoria degli agricoltori ha, in fatto di disciplina, sempre dato esempio, ed in questo campo è stata sempre all'avanguardia di ogni altra categoria.

A quanto ha esposto il relatore desidera aggiungere che questa legge non mira soltanto a effetti politici, di affermazione di italianità all'estero, ma anche ad un effetto concreto costruttivo e potenziatore nei riguardi degli stessi produttori. Regolare una esportazione di prodotti al fine di ottenere un'affermazione di tali prodotti all'estero, significa valorizzare il prodotto agricolo, che nel tempo ha la possibilità di conquistare sempre più in estensione i mercati, e quindi favorire la produzione che ne viene sensibilmente incrementata ed incoraggiata. Ispirato da questi concetti, ha chiesto col suo primo emendamento che quelle produzioni, che con la legge del 1931 erano già regolamentate, vengano prese anche adesso in considerazione, per beneficiare di quei vantaggi che indubbiamente la produzione avrebbe da una perfetta controllata e disciplinata esportazione dei prodotti stessi.

La dizione « piante vive » in genere, invece di « piante ornamentali », risponde a un concetto di realtà. Le piante all'esportazione non solo sono quelle ornamentali, ma sono piante in genere, piante di frutta, boschive, ornamentali, piante varie infine, e rappresentano circa 5 milioni di valore alla esportazione. Ritiene, quindi, che sia il caso di mantenere questa forma generica anziché la forma limitativa di piante ornamentali.

Per quanto riguarda i bulbi, i tuberi e i rizomi, non vengono questi prodotti considerati dai floricultori che li esportano, come sementi, ma seguono un regime assolutamente a parte. Fino a pochi anni fa eravamo largamente importatori di questi prodotti. Solo da un paio di anni abbiamo cominciato non solo a riscattarci dalla importazione dall'estero, ma anche ad essere esportatori per cifre anche notevoli e che potrebbero avere, se potenziate adeguatamente, uno sviluppo considerevole. Siamo arrivati ad esportare oggi per circa 3 milioni di lire di bulbi, cifra ancora modesta ma che può e deve sempre più estendersi se i

nostri esportatori sapranno conquistare il mercato estero.

Per quanto riguarda le essenze naturali, ricorda che il camerata Trapani Lombardo ha fatto affermazioni che gli agricoltori condividono in pieno. Per tali essenze naturali non occorrono delle lavorazioni particolari, che richiedano l'intervento degli industriali. Comunque, se per determinati prodotti questo intervento occorresse, non crede che gli agricoltori potrebbero avere difficoltà di collaborare con gli industriali in quegli organismi corporativi che la presente legge prevede, e dove nel campo di loro competenza la loro presenza potrebbe anche essere utile.

Per quanto riguarda l'essenza di bergamotto, per l'80 per cento circa essa è un prodotto confezionato dalla stessa azienda agricola. L'estrazione viene fatta con semplici sistemi come quello della spugna e della sfumatura, e rappresenta un interesse meridionale veramente cospicuo; e non si vede il motivo di non tutelarla e potenziarla, agevolando commercialmente l'esportazione all'estero. Altro esempio tipico di essenza naturale elaborata dagli agricoltori è l'essenza di lavanda. Gli agricoltori della Liguria mettono lavanda ed acqua in alambicchi rudimentali, distillano e il prodotto è pronto per l'esportazione. Eccettuata la lavorazione di alcune grosse ditte esportatrici, la massa delle essenze naturali è prodotta dagli agricoltori che partecipano largamente alla produzione nazionale per un valore complessivo che si può calcolare fra i 70 e gli 80 milioni in esportazione.

Anche le piante officinali rappresentano una voce interessante e meritevole di particolare attenzione; in atto l'esportazione di tali prodotti si aggira sui 20 milioni di lire.

Ha proposto una 15^a Sezione per le polpe di frutta che costituiscono una attività applicata e propagandata per prima in Italia dalla Confederazione degli agricoltori, la quale nel 1936 mandò in Germania funzionari per studiare questa particolare manipolazione di prodotti, che, in seguito, dalla stessa organizzazione è stata diffusa alle aziende dipendenti con uno sviluppo considerevolissimo. Se non fosse intervenuto il blocco di detta esportazione, si ritiene che circa un milione di quintali quest'anno sarebbero stati esportati per un valore di circa 400 milioni di lire. Se ne sono esportati circa 600 mila quintali, cifra considerevole, se si pensa che tale voce non figurava fino a pochi anni fa nei nostri scambi con l'estero. La produzione è vivamente interessata a tale esportazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che rappresenta le eccedenze del consumo interno, e viene preparata in modo semplicissimo a mezzo di soluzioni acquose di anidride solforosa, di facilissima preparazione ed alla portata delle aziende agrarie.

Ha anche proposto una 16^a Sezione, con la voce « Ortaggi disidratati e frutta e ortaggi congelati », con la quale si può considerare chiusa la gamma dei principali prodotti orto-frutticoli. In analogia a quanto è stato fatto dalla Sezione 10^a per le frutta e uve secche, ritiene si debbano includere anche gli ortaggi disidratati ed altri prodotti essiccati. Lo stesso criterio che ha presieduto nell'includere i prodotti segnati alla 10^a Sezione dovrebbe consentire a che venga oggi accettata tale Sezione, essendo evidente che si tratti di prodotti similari per provenienza e preparazione.

SERONO domanda se per le piante officinali, manna, liquirizia, fiori di crisantemo, ecc., sarà istituita una Sezione speciale nel ramo degli esportatori di prodotti medicinali più adatti a questo genere di esportazione.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, fa presente che la proposta di prendere in considerazione anche l'esportazione dei bulbi, tuberi e rizomi, è stata già discussa al Senato e respinta, per la confusione che si potrebbe fare con le sementi in genere, a parte, poi, la considerazione che, trattandosi di una voce di scarso valore, essa può essere oggetto di licenze normali di esportazione.

Per quanto riguarda l'emendamento inteso a creare le Sezioni 15^a e 16^a, fa presente che il problema verrebbe ad essere sminuzzato in quanto si dovrebbero includere nell'Albo centinaia di piccoli esportatori per piccole partite, mentre lo scopo della legge è molto più vasto e più alto, ed è in ogni caso diverso: quello dell'inquadramento di settori che rappresentano alcuni miliardi di esportazione. Il Ministro deve poter manovrare 200 o 300 capi di aziende, e non può disperdere la sua attività con un piccolo esercito di esportatori, che andrebbero fino al settore delle piante officinali.

Venendo in particolare alla proposta relativa alle polpe di frutta, dichiara che il Ministero intende evitare ogni confusione che si vorrebbe fare nel campo degli agricoltori e degli industriali. Una cooperazione è sempre possibile in tutti i settori, però dove se ne può fare a meno, è meglio evitarla perché le direttive riescano più nette e specifiche, eliminandosi ogni ragione di confusione.

Per quanto si riferisce alla proposta di includere gli ortaggi disidratati e le frutta e ortaggi congelati, avverte che si tratta di un campo di produzione che subisce sempre una trasformazione a carattere industriale.

Per tali ragioni, non può accogliere gli emendamenti proposti dal consigliere Spadafora all'articolo 2.

SPADAFORA non insiste.

GERVASIO prendendo atto delle direttive espresse dal Ministro, propone l'abolizione della Sezione 10^a, concernenti la frutta secca ed essiccata, per parte della quale, almeno, si richiede l'intervento dell'industria.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, osserva che l'essiccazione avviene quasi sempre per mezzo del sole, che è un magnifico essiccante; e non con una lavorazione industriale.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2. (*È approvato*).

ART. 3.

I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna Sezione, nell'articolo 2 possono essere esportati soltanto dagli iscritti nella Sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei fondi da essi condotti e, nel caso di società od Enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.

Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non iscritti nella corrispondente Sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non iscritti nella corrispondente Sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Avverte che, dopo il primo comma di quest'articolo, il camerata Spadafora propone di aggiungere il seguente:

« Gli iscritti come produttori possono altresì esportare prodotti acquistati da terzi, allo scopo di completare i propri assortimenti od integrare la propria produzione in relazione alle esigenze del trasporto ».

SPADAFORA rileva che questo emendamento è di particolare importanza. Se un agricoltore, autorizzato ad esportare un de-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

terminato carico di produzione, per una contingenza qualsiasi, come una improvvisa perdita di un particolare prodotto di quel determinato assortimento, non dispone più del quantitativo di propria produzione necessario per il completamento del carico (vagone), occorre che egli sia autorizzato, senza incorrere nelle sanzioni previste dalla presente legge, ad acquistare e quindi esportare quel limitato quantitativo di prodotto occorrente.

Prega il Ministro di voler prendere in speciale benevola considerazione questo emendamento, rendendosi conto dell'importanza ch'essa ha per la massa degli agricoltori esportatori.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, osserva che l'emendamento proposto dal camerata Spadafora è di vastissima portata e sovvertirebbe il principio informatore di questa legge che riguarda l'agricoltore produttore che esporta i suoi prodotti. Se, invece, il produttore compera presso terzi, cessa la sua figura di produttore ed egli diventa commerciante. Questo non può essere assolutamente consentito.

SPADAFORA replica che non si tratta di compiere atti di commercio, ma di completare il carico. Se un agricoltore ha avuto la concessione di esportare 50 carri di agrumi e gli manca mezzo carro di prodotto, perchè non gli deve essere consentito di acquistarlo?

Si dichiara disposto a modificare, per maggiore chiarezza, la dizione del suo emendamento nel modo seguente:

« È consentito, peraltro, ai produttori singoli ed associati ed ai loro Enti di completare il normale carico per l'esportazione con quote di prodotti acquistati da terzi ».

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, dichiara di non potere accettare l'emendamento nemmeno in questa forma, perchè l'agricoltore, acquistando qualsiasi quantità, anche minima, di prodotto da esportare in aggiunta a quello proprio, compirebbe sempre un atto di commercio e diventerebbe con ciò commerciante. Il commercio ha una sua propria altissima funzione che non gli può essere tolta. Agli agricoltori può essere consentito di esportare quello che producono; ma non di sconfinare negli spazi riservati al commercio.

Aggiunge che, solo in via transitoria ed eccezionale, col disegno di legge in esame, egli ha concesso agli agricoltori la facoltà di esportare direttamente i loro prodotti; ma in tempo normale non lo ammetterebbe,

perchè ogni funzione commerciale deve essere riservata ai commercianti.

SPADAFORA non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 4 a 14).

ART. 15.

Presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è istituita una Commissione composta dal Direttore generale di detto Istituto, che la presiede, da quattro membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero delle corporazioni, dall'Associazione nazionale degli Enti economici della agricoltura e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, nonchè da due membri effettivi designati dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale del predetto Istituto è sostituito dal Vice Direttore generale dello Istituto stesso ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi Enti.

Sono compiti della Commissione:

1°) deliberare sulle domande di iscrizione nell'albo o nel ruolo;

2°) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di iscrizione nell'albo o nel ruolo;

3°) deliberare la cancellazione dall'albo o dal ruolo;

4°) provvedere alla revisione triennale dell'albo;

5°) applicare le sanzioni comminate dall'articolo 20;

6°) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i vari prodotti che, a norma dell'articolo 4, devono raggiungere dagli aspiranti all'iscrizione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto prodotti dei fondi da essi condotti.

Le deliberazioni indicate nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 5° sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Comitato istituito dall'articolo seguente. Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione ed ha effetto sospensivo solo per le deliberazioni di cui al n. 5°.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avverte che il camerata Spadafora ha presentato tre emendamenti a quest'articolo. Il primo è il seguente:

Sostituire, al comma primo, le parole: due membri effettivi designati, *con le parole:* un membro effettivo designato.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, non accetta l'emendamento Spadafora all'articolo 15, primo comma. L'albo degli esportatori riguarda la funzione del commercio.

SPADAFORA osserva che la rappresentanza, per essere corporativa, deve essere paritetica; invece nella Commissione prevista dall'articolo 15 gli agricoltori, hanno solo un rappresentante, quello degli Enti economici dell'agricoltura, mentre la Federazione nazionale dei commercianti ne ha due.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute* replica che ciò si deve al fatto che la Federazione dei commercianti rappresenta il 90 per cento delle esportazioni. Con quale diritto coloro che amministrano cento milioni chiedono la pariteticità con quelli che amministrano più di tre miliardi?

Conferma di non potere accettare l'emendamento.

BOCCADIFUOCO, *Relatore*, fa presente che in effetto la rappresentanza cui si riferisce l'emendamento Spadafora è paritetica perchè nella Commissione, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ad un rappresentante del Ministero delle corporazioni, vi è un rappresentante degli Enti economici dei produttori ed un rappresentante dell'Ente della cooperazione, che, come è noto, sono rappresentanti degli agricoltori.

PRESIDENTE avverte che non essendo stato accettato dal Ministro il primo emendamento, cade anche il secondo col quale il camerata Spadafora proponeva, al comma terzo, n. 6°, dopo le parole: « prodotti dei fondi da essi condotti » di aggiungere le seguenti: « salvo quanto previsto al precedente articolo 3 ».

Dà lettura del terzo emendamento del camerata Spadafora: *Al comma terzo, dopo il n. 6°, aggiungere il seguente:*

« 7°) Precisare, prima di ogni campagna, la percentuale minima di ogni prodotto che, sulla media di esportazione fissata per i commercianti, a norma del precedente n. 6°, deve risultare loro acquisita, in base a regolari impegni di coltivazione o di acquisto ».

SPADAFORA osserva che in seguito ai nuovi provvedimenti nel campo dell'agricoltura, si è instaurata una severa disciplina per gli agricoltori, e tale da limitare notevolmente la loro libertà di produttori. Questa limitazione dovrebbe avere una risonanza anche nelle altre categorie. In economia controllata bisogna tener conto di tre fattori fondamentali: a) del consumo diretto; b) dell'esportazione; c) dei prodotti consumati nell'industria.

Il Ministero dell'agricoltura, nel fare i piani di produzione, ha esaminato tutte queste varie esigenze del Paese. Ha anche creato lo strumento, che dà possibilità di attuare questi piani di produzione: i Prefetti d'intesa con le Organizzazioni sindacali possono imporre, in relazione ai piani della produzione, i prodotti da coltivare nelle varie aziende e l'indirizzo che gli agricoltori devono seguire nelle loro varie attività. Tutto questo è sanzionato da leggi.

Ritiene che l'organizzazione degli agricoltori non debba essere estranea a questo nuovo movimento di organizzazione e di disciplina, e che occorra, quindi, realizzare un sistema di collegamento tra produzione ed esportazione. Ora l'industria ha realizzato nei rapporti con gli agricoltori un sistema che stringe di maggiori e più saldi vincoli il produttore e l'industriale, con l'istituto del « contratto di coltura per conto ». L'industriale del pomodoro acquista il pomodoro al momento stesso della semina. In questo campo larghissime colture, quasi l'80 per cento, sono fatte per conto degli industriali, e si sono stabiliti rapporti simpaticissimi fra l'industriale che acquista, e l'agricoltore che produce. Industriali ed agricoltori hanno lo stesso indirizzo. (*Interruzione del Consigliere Boccadifuoco*).

Cita anche un altro esempio interessante, quello della cultura del cotone. Nell'Italia meridionale il cotone veniva seminato in regime di ammasso volontario per conto degli industriali cotonieri con regolari contratti di acquisto e di coltura per conto. Sono stati coltivati in questa maniera fino a 16.000 ettari di terreno. È un istituto questo, il quale trova le sue basi in una realtà concreta, che ha già dato dei buoni risultati. Con esso si stabiliscono dei vincoli di maggiore solidarietà tra le categorie, con il vantaggio di una maggiore stabilità di prezzi ed una più rapida manovra dell'esportazione, perchè, quando il commerciante ha già acquistato una parte della produzione, evidentemente il Ministero per gli scambi ha mag-

giore possibilità di manovra: non deve attendere che gli acquisti si realizzino, perchè essi sono già in atto dal momento che il prodotto, appena matura, appartiene già allo esportatore; e non occorre attendere fissazioni di prezzi, che in determinate contingenze possono inceppare la produzione. Confida che il Ministro vorrà accogliere l'emendamento presentato al terzo comma.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, dichiara che il principio esposto dal Consigliere nazionale Spadafora è buono e pieno di buone promesse, ed al momento opportuno potrà essere felicemente attuato nell'interesse di tutte le categorie. Un principio di tale natura non ha però niente a che fare con il provvedimento in esame, col quale si inquadra una gente che esercita una determinata attività senza andare a vedere come questa attività stessa è esercitata. L'accettazione dell'emendamento proposto all'articolo 15 ci porterebbe sul terreno della discussione dei contratti di coltivazione e, per quanto il principio sia buono, come ha già detto, recenti esperienze in questo periodo eccezionale consigliano a non fare altri consimili esperimenti.

Non può, quindi, accettare l'emendamento.

SPADAFORA dichiara di non insistere nei suoi emendamenti.

PRESIDENTE pone a a partito l'articolo 15.

(È approvato — *Si approvano anche gli articoli dal 16 al 18*).

Avverte che all'articolo 19, lettera g), in fine, il camerata Spadafora propone di aggiungere le seguenti parole: «salvo quanto previsto al precedente articolo 3». Ma quest'emendamento cade in seguito alla deliberazione sull'articolo 3.

(*Si approva l'articolo 19 — Si approvano anche gli articoli da 20 a 22*).

ART. 23.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, è promosso dal Presidente della Commissione istituita a norma dell'articolo 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il Presidente

può, a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non più di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.

TRAPANI LOMBARDO raccomanda che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni ai violatori della legge sia consentita l'audizione dell'interessato da parte della Commissione istituita a norma dell'articolo 15.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, accetta tale raccomandazione.

(*Si approvano gli articoli da 23 a 27*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (1948)

GANGEMI, *Relatore*, osserva che l'istituzione di borse di pratica commerciale all'estero risale al 1894, ma non fu mai sancita legislativamente. I contributi per i fondi relativi erano prima versati dalle Camere di commercio; poi sono stati dati dai Consigli provinciali delle Corporazioni.

Il provvedimento in esame sancisce legislativamente e regolarizza agli effetti della contabilità generale dello Stato la costituzione di un fondo per l'assegnazione delle borse di pratica commerciale all'estero.

Il fondo viene costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute. L'assegnazione delle borse sarà a favore di cittadini italiani di razza ariana che dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica di commercio internazionale. Con decreto Reale sarà emanato il regolamento per la gestione finanziaria del fondo e per il conferimento delle borse.

Il provvedimento è quanto mai opportuno. I giovani mandati all'estero hanno contribuito notevolmente all'incremento degli scambi commerciali, specialmente con gli Stati Uniti e con i paesi del Sud America, e hanno facilitato la diffusione in quei lontani Paesi dei prodotti italiani. È interessante notare come molti di questi giovani siano rimasti lungamente nei Paesi ospiti e vi abbiano organizzato servizi di esportazione dei nostri prodotti, anche nel campo industriale. Nel

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1938-39 andarono all'estero circa venti giovani, dei quali qualcuno è rimasto di là dell'Oceano.

Attesi i buoni risultati dell'esperienza finora fatta in materia, formula il voto che il numero di questi giovani sia decuplicato. In sede di regolamento, poi, vedrebbe volentieri che si ammettessero a concorrere alle borse non soltanto i giovani forniti di diploma (oggi laurea) in scienze economiche e commerciali, ma anche quelli forniti di laurea in ingegneria industriale, i quali hanno una competenza specifica che può manifestarsi assai utile nella trattazione del commercio dei prodotti della nostra industria.

FRANCIOSI si associa a quanto è stato detto dal Relatore sull'opportunità di ammettere a concorrere alle borse di pratica commerciale all'estero anche i laureati in ingegneria industriale, poichè l'esperienza ha dimostrato quale valore abbia nelle trattative coi Paesi esteri il concorso dei tecnici che abbiano la necessaria preparazione. E profitta dell'occasione per rilevare che i fondi a disposizione per queste borse sono insufficienti anche col nuovo stanziamento, e raccomanda che appena le circostanze lo consentano, siano meglio adeguati i mezzi allo scopo che si vuole raggiungere, che è di riconosciuto e preminente interesse per l'economia del Paese.

HELBIG è d'avviso che l'ammissione ai concorsi debba essere riservata ai diplomati e laureati in scienze economiche e commerciali, che per la loro preparazione merceologica sono meglio indicati al compito che loro si vuole affidare. In definitiva, si tratta, per questi giovani di studiare le formule in uso per il commercio interno ed estero dei Paesi in cui sono inviati, e le possibilità di sbocco che tali Paesi offrono, e di preparare conti preventivi dei costi delle merci da importare e del costo del loro collocamento: materia questa che rientra nella competenza dei commercialisti. Estendere l'ammissione agli ingegneri industriali significherebbe accogliere il principio che per ogni categoria di prodotti dovrebbero esservi borse riservate ai professionisti rispettivamente specializzati nelle relative materie.

SERONO rileva come sia stata sovente lamentata la mancanza di tecnicismo nei rappresentanti commerciali dell'Italia all'estero, mentre le grandi ditte esportatrici estere accompagnano i loro prodotti con l'invio di rappresentanti specializzati, che trattano anche la parte commerciale. Così le grandi case di prodotti chimici germaniche

mandano in Italia dei valenti chimici, che sono a un tempo dei competenti in materia e dei rappresentanti commerciali che trattano per le importazioni. Lo sviluppo dell'industria e il continuo perfezionarsi dei prodotti esigono che chi va all'estero, per trattare l'importazione dall'Italia di prodotti industriali, abbia una competenza tecnica oltrechè una esperienza commerciale. Si associa quindi al voto espresso dal Relatore.

RICCARDI RAFFAELLO, *Ministro per gli scambi e per le valute*, osserva che deve rimanere fermo il principio che le borse di pratica commerciale all'estero sono riservate a giovani che, compiuti i loro studi commerciali, mostrino di avere attitudini per il commercio e desiderino addestrarsi nella pratica di esso. Il fattore della pratica commerciale, che le borse in parola si prefiggono di perfezionare, è dunque prevalente. Esso presuppone una competenza merceologica che si acquista soltanto nella Facoltà di scienze economiche e commerciali. Lo scopo del provvedimento è di creare una specie di stato maggiore di competenze in tema di commercio estero, di creare degli esperti dei mercati esteri; ed il Governo non può avere di mira che questo scopo.

Ritiene opportuno che ai margini di questa iniziativa sorgano le specializzazioni, per iniziativa delle singole industrie, a simiglianza di quanto fanno le grandi case produttrici estere. È tempo che l'industria italiana organizzi su basi serie la propria espansione commerciale nel mondo. Lo Stato può dare le direttive generali in questo campo, può stimolare le iniziative e controllarle, ma non può sostituirsi ai privati, alle aziende. Sarà bene che le nostre aziende, i nostri gruppi consortili, escano dal comodo mercato interno, vadano un poco per il mondo, a portare, oltre che i propri interessi, il senso imperiale della nostra espansione commerciale. Aggiunge che le specializzazioni cui accennava il camerata Serono devono essere opera delle grandi aziende, che devono mandare per il mondo i loro specialisti, i quali cureranno con competenza tecnica ed esperienza commerciale i settori loro affidati. Lo Stato non può prendere in considerazione, in questa particolare materia, le specializzazioni: altrimenti, oltre che gli ingegneri industriali, dovrebbe considerare anche i chimici e tutte le altre categorie. In vista di quello che sarà il nostro domani, sono le grandi aziende che debbono assumersi il compito della preparazione tecnica e commerciale dei loro rappresentanti all'estero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazione temporanee. (1949)

MOTOLESE, *Relatore*, avverte che col disegno di legge in esame vengono adottati nuovi provvedimenti in materia di importazioni temporanee di vasetti di vetro, di miele greggio, di carta e cartoncino per fotografia, e si proroga il termine per la temporanea importazione di soda caustica. Si rimette alla relazione ministeriale che è esauriente; e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dello scambio di note effettuato in Roma e in Tirana il 27 novembre 1941 e 5 gennaio 1942 col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939. (1950)

COSTAMAGNA, *Relatore*, osserva che la portata del disegno di legge in esame è molto semplice: concerne il personale delle dogane

albanesi che, attraverso la Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939-XVII, è passato alle dipendenze dell'amministrazione doganale italiana, conservando un identico trattamento sia dal punto di vista giuridico che economico. Successivamente il Regno di Albania ha riorganizzato i suoi servizi civili, ed ha fatto una nuova legge sullo stato giuridico degli impiegati, cosicchè questi funzionari ex-albanesi, passati alla dipendenza del Governo italiano, si sono trovati nella situazione di non potere godere i benefici che altrimenti sarebbero loro spettati. Si è, quindi, riconosciuta la necessità di modificare la disposizione dell'articolo 17 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese, in maniera da assicurare al personale medesimo un trattamento non inferiore a quello del personale di pari grado e categoria presso le Amministrazioni albanesi. A questo scopo ha mirato lo scambio di note effettuato fra Roma e Tirana, il 27 novembre 1941-XX ed il 5 gennaio 1942-XX.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione dell'Albo nazionale degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli. (1941)

ART. 1.

È istituito, presso l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

All'Albo è annesso il Ruolo provvisorio nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli.

ART. 2.

L'Albo ed il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli sono composti delle seguenti sezioni:

Agrumi freschi:

- 1^a Sezione: arance, mandarini, limoni.
- 2^a Sezione: cedri, cedrati, agrumi non nominati.

Frutta fresche:

- 3^a Sezione: albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate.
- 4^a Sezione: lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine, bacche e frutta fresche non nominate di siepe e del sottobosco.
- 5^a Sezione: castagne.

Frutta secche ed essiccate:

- 6^a Sezione: mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati.
- 7^a Sezione: nocciole e noci in guscio e sgusciate.
- 8^a Sezione: pinoli in guscio e sgusciati.
- 9^a Sezione: fichi secchi.
- 10^a Sezione: uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate.

Ortaggi freschi:

- 11^a Sezione: cavoli, cavolfiori, pomodoro, aglio, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati.
- 12^a Sezione: patate.

Fiori e piante:

- 13^a Sezione: fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali.

ART. 3.

I prodotti ortoflorofrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'articolo 2 possono essere esportati soltanto dagli iscritti nella sezione stessa dell'Albo o del Ruolo provvisorio. Gli iscritti come produttori possono esportare soltanto i prodotti dei fondi da essi condotti e, nel caso di società od Enti costituiti di soli produttori, oltre detti prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai produttori medesimi.

Gli Uffici doganali non devono consentire l'esportazione di detti prodotti da parte di non iscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

Per i prodotti soggetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione, l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero deve rifiutare l'accettazione di richieste di controllo al nome di non iscritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo provvisorio.

ART. 4.

Possono essere iscritte nell'Albo le persone che possiedono i seguenti requisiti:

1°) siano iscritte, come produttori o commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli, in una delle Organizzazioni sindacali che inquadrano detti produttori e commercianti;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2°) siano iscritte nel registro delle imprese della provincia ove esse hanno l'unica sede o la sede principale; tale iscrizione non è necessaria quando non sia obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti;

3°) non appartengano alla razza ebraica o, benchè vi appartengano, siano state discriminate;

4°) non abbiano riportato condanne per alcuno dei reati preveduti negli articoli 440 secondo e terzo comma, 441, 442, 499 e 514 del Codice Penale, dai titoli I, II, VII e XIII del Libro secondo dello stesso Codice, dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097;

5°) non siano state dichiarate fallite o, pur essendo fallite, siano state cancellate dall'albo dei falliti a norma dell'articolo 816 del Codice di Commercio del 1882, ovvero siano state riabilitate ai sensi degli articoli 142 e seguenti delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267;

6°) diano affidamento, per attrezzatura tecnica, organizzazione commerciale, mezzi finanziari, capacità professionale e correttezza commerciale, di svolgere un lavoro di esportazione rispondente alle direttive impartite dalle Autorità preposte alla disciplina ed al miglioramento dell'esportazione stessa;

7°) siano iscritte da almeno un biennio nelle sezioni del Ruolo provvisorio corrispondenti a quelle dell'Albo alle quali aspirano di essere iscritte ed abbiano svolto in detto periodo un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'articolo 15;

8°) non siano state radiate dall'Albo o dal Ruolo provvisorio nel quinquennio precedente la domanda di iscrizione.

I requisiti di cui ai numeri 3°, 4°, 5° e 8° sono prescritti:

a) per le ditte individuali, nei confronti del titolare della ditta;

b) per le società di fatto o in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci;

c) per le società in accomandita semplice, nei confronti di tutti gli accomandatari;

d) per le società in accomandita per azioni, nei confronti di tutti gli accomandatari e di tutti i sindaci;

e) per le società per azioni, per le società a garanzia od a responsabilità limitata e per gli Enti, nei confronti di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci;

f) per le società e per gli Enti in liquidazione, nei confronti di tutti i liquidatori e di tutti i sindaci.

Nel caso di società od Enti, i requisiti di cui ai numeri 5° e 8° sono prescritti anche nei confronti della società o dell'Ente.

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 300.

ART. 5.

Gli iscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero ogni modificazione nello stato di fatto o di diritto, intervenuta nei loro confronti, nel termine di 15 giorni dalla data della modificazione stessa.

Gli iscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 4 sono cancellati dall'Albo stesso.

Nel caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il Presidente della Commissione istituita a norma dell'articolo 15 può, su domanda del curatore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre la chiusura di detto esercizio.

Agli effetti del presente articolo, gli iscritti nell'Albo devono dimostrare, in qualsiasi momento, su richiesta del Presidente della predetta Commissione ed entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti. L'inservanza di tale obbligo dà luogo alla cancellazione dall'Albo.

ART. 6.

Chi sia stato cancellato dall'Albo ai sensi dell'articolo 5 può, a sua istanza, ottenere la reinscrizione, purchè al momento della domanda posseda tutti i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° dell'articolo 4.

La reinscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 300.

ART. 7.

Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione dell'azienda, l'iscrizione nell'Albo conserva efficacia, a favore della Ditta o delle Ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione, fusione, incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando siano divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate.

La conferma di iscrizione non può essere concessa, se il richiedente non possiede i requisiti indicati nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o, 6^o e 8^o dell'articolo 4.

La conferma di iscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 300.

ART. 8.

La domanda di iscrizione nell'Albo da parte degli iscritti nel Ruolo provvisorio, che abbiano compiuto il prescritto periodo di permanenza nel Ruolo stesso, deve essere presentata all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero dal 1^o al 15 giugno di ogni anno e deve essere corredata dei documenti, di data non anteriore al 30 aprile dell'anno stesso, che comprovino il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti indicati nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o e 8^o dell'articolo 4. Alla domanda deve essere unita una dichiarazione del richiedente sulla consistenza dell'attrezzatura tecnica, della organizzazione commerciale e dei mezzi finanziari della propria azienda, nonché la documentazione del lavoro di esportazione svolto durante il periodo di iscrizione nel Ruolo provvisorio. Possono inoltre essere allegati tutti gli altri atti e documenti che il richiedente ritenga utile per meglio dimostrare la sua idoneità all'iscrizione nell'Albo.

Nella domanda deve indicarsi la sezione o le sezioni dell'Albo per le quali si richiede l'iscrizione. Deve altresì precisarsi se l'iscrizione viene richiesta come produttore o come commerciante.

ART. 9.

Il Presidente della Commissione istituita dall'articolo 15 può concedere ai richiedenti l'iscrizione all'Albo un termine non superiore a 10 giorni per completare o rendere regolare la documentazione presentata a corredo della domanda.

Non oltre il 15 agosto di ogni anno, la Commissione delibera sulle domande e le deliberazioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 agosto.

Contro le deliberazioni della Commissione gli interessati possono ricorrere, nel termine

di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, al Comitato istituito dall'articolo 16.

Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre e le decisioni sono comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 20 ottobre.

L'iscrizione nell'Albo, quando la domanda è accolta, ha effetto dal 1^o novembre.

ART. 10.

Le domande di reinscrizione e quelle di conferma di iscrizione nell'Albo di cui agli articoli 6 e 7 possono essere presentate in qualsiasi momento. Per la presentazione delle domande di conferma di iscrizione deve osservarsi il termine stabilito nell'articolo 7.

A tali domande debbono essere allegati i documenti e la dichiarazione prescritti dall'articolo 8. Non occorre però unire la documentazione del lavoro di esportazione anteriormente svolto.

ART. 11.

Prima della scadenza di ogni triennio, la Commissione istituita a norma dell'articolo 15 provvede alla revisione dell'Albo e delibera la cancellazione degli iscritti da almeno un biennio che non abbiano svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se iscritti da oltre un triennio e non presi in esame nella precedente revisione, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito, per ciascun prodotto, dalla tabella indicata nell'articolo 15.

In sede di revisione dell'Albo la Commissione provvede altresì all'accertamento della sussistenza, per tutti gli iscritti, dei requisiti indicati nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o, 6^o e 8^o dell'articolo 4.

Agli effetti della revisione dell'Albo, ciascun iscritto deve presentare all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, entro la prima quindicina del mese di giugno dell'ultimo anno del triennio, i documenti che comprovino il possesso, da parte dell'iscritto, dei requisiti indicati nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o e 6^o dell'articolo 4, allegando la dichiarazione prescritta dall'articolo 8 e, se iscritto nell'Albo da almeno un biennio, la documentazione del lavoro di esportazione svolto dopo l'ultima revisione dell'Albo od anche nel periodo anteriore, se iscritto da oltre un triennio e non preso in esame nella precedente revisione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il compimento del biennio o del triennio di iscrizione, indicato nel presente articolo, va calcolato al 30 maggio dell'anno in cui si effettua la revisione dell'Albo.

Per la revisione dell'Albo, oltre quanto è disposto dal presente articolo, si applicano le norme stabilite nell'articolo 9.

ART. 12.

Possono essere iscritti nel Ruolo provvisorio degli esportatori ortoflorofrutticoli coloro che possiedono i requisiti indicati nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o, 5^o, 6^o e 8^o dell'articolo 4.

Per la iscrizione la reinscrizione e la conferma di iscrizione nel Ruolo e per la cancellazione dal Ruolo si applicano le stesse norme stabilite per l'Albo. Alle domande di iscrizione nel Ruolo deve essere allegata la documentazione del lavoro di esportazione eventualmente svolto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli iscritti nel Ruolo che al 1^o giugno di ogni anno abbiano compiuto il biennio di iscrizione debbono presentare domanda di iscrizione nell'Albo a norma dell'articolo 8.

Qualora la domanda non sia presentata, ovvero venga respinta per mancanza del requisito indicato nel n. 6^o dell'articolo 4, o perchè il richiedente non ha svolto, nel periodo di iscrizione nel Ruolo provvisorio, un regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di cui all'articolo 15, è ordinata la cancellazione dal Ruolo del richiedente stesso.

L'iscrizione, la reinscrizione e la conferma di iscrizione nel Ruolo sono subordinate al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 300.

ART. 13.

L'Albo è costituito dall'elenco degli iscritti in ordine numerico di iscrizione. Per ogni iscritto devono indicarsi i seguenti dati:

- denominazione della Ditta;
- località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero);
- qualifica (produttore o commerciante);
- generalità del titolare della Ditta o, per le società e per gli Enti, delle persone nei confronti delle quali sono prescritti i requisiti di cui ai numeri 3^o, 4^o, 5^o e 8^o dell'articolo 4, con indicazione della qualità di ciascuna di esse persone in rapporto alla società od all'Ente;
- sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la Ditta è iscritta;
- data di iscrizione, di reinscrizione o di conferma di iscrizione.

Degli iscritti nell'Albo si formano inoltre elenchi per sezioni. Negli elenchi di sezione devono indicarsi, per ciascuno iscritto, i seguenti dati: denominazione della Ditta, località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero), qualifica (produttore o commerciante) e numero d'ordine di iscrizione nell'Albo.

Fino a quando non cessa di appartenere all'Albo, l'iscritto conserva il numero d'ordine di iscrizione inizialmente assegnatogli.

Le stesse disposizioni si applicano per il Ruolo provvisorio.

L'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero provvede alla pubblicazione dell'Albo e del Ruolo provvisorio, nonchè di tutte le successive variazioni nel proprio « Bollettino di Informazioni Commerciali ». Cura altresì la comunicazione dell'Albo, del Ruolo e delle successive variazioni, in quanto siano interessati, ai Ministeri, ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, agli Uffici del Registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventualmente ad altri Uffici.

Lo stesso Istituto ed i Consigli Provinciali delle Corporazioni devono consentire, a chiunque ne faccia richiesta, anche verbale, la consultazione gratuita dell'Albo e del Ruolo.

ART. 14.

La tenuta dell'Albo e del Ruolo provvisorio è affidata ad apposito ufficio di segreteria presso l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero. L'Istituto è autorizzato a rilasciare, su richiesta, attestati di iscrizione, cancellazione e di altre variazioni riguardanti gli iscritti nell'Albo o nel Ruolo.

ART. 15.

Presso l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero è istituita una Commissione composta dal Direttore generale di detto Istituto, che la presiede, da quattro membri effettivi designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dal Ministero delle corporazioni, dall'Associazione Nazionale degli Enti Economici dell'agricoltura e dall'Ente Nazionale Fascista della cooperazione, nonchè da due membri effettivi designati dalla Federazione Nazionale Fascista dei commercianti di prodotti ortoflorofrutticoli.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale del predetto Istituto è sostituito dal Vice-Direttore generale dell'Istituto stesso ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi Enti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono compiti della Commissione:

1^o) deliberare sulle domande di iscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

2^o) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di iscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

3^o) deliberare la cancellazione dall'Albo o dal Ruolo;

4^o) provvedere alla revisione triennale dell'Albo;

5^o) applicare le sanzioni comminate dall'articolo 20;

6^o) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i vari prodotti che, a norma dell'articolo 4, devono raggiungersi dagli aspiranti all'iscrizione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto prodotti dei fondi da essi condotti.

Le deliberazioni indicate nei numeri 1^o, 2^o, 3^o, 4^o e 5^o sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Comitato istituito dall'articolo seguente. Il ricorso deve essere proposto entro 15 giorni dalla comunicazione ed ha effetto sospensivo solo per le deliberazioni di cui al n. 5^o.

ART. 16.

Presso l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero è inoltre istituito un Comitato composto dal Direttore generale per i servizi delle esportazioni presso il Ministero per gli scambi e per le valute, che lo presiede dal Presidente del Comitato tecnico del predetto Istituto, da un Consigliere di Corte d'Appello e da un membro effettivo designato da ciascuno dei seguenti Enti: Ministero della agricoltura e foreste, Ministero delle corporazioni, Confederazione Fascista degli agricoltori, Confederazione Fascista dei commercianti ed Ente Nazionale Fascista della cooperazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale per i servizi delle esportazioni ed il Presidente del Comitato tecnico dell'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero sono sostituiti da funzionari del Ministero per gli scambi e per le valute di grado non inferiore al V, il Consigliere della Corte d'Appello da altro magistrato di pari grado, ed i membri effettivi da membri supplenti designati dai rispettivi Enti.

Il Comitato decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione nei casi stabiliti dall'articolo precedente.

Le decisioni sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e sono definitive.

ART. 17.

La Commissione ed il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono però essere sostituiti anche prima della scadenza del triennio, ed in tal caso i nuovi nominati durano in carica fino a detta scadenza.

I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali continuano a far parte della Commissione o del Comitato, anche dopo la scadenza del triennio, fino alla loro sostituzione o conferma.

La Commissione ed il Comitato sono convocati su invito dei rispettivi Presidenti; deliberano a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 18.

Le funzioni di Segretario della Commissione e del Comitato sono disimpegnate dal Capo della Segreteria per la tenuta dell'Albo o da chi lo sostituisce.

ART. 19.

Le sanzioni comminate dall'articolo seguente si applicano agli iscritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio:

a) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofruttili in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se iscritti nell'Albo o nel Ruolo. La sanzione non si applica quando l'iscritto effettua, in nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, anche se associati;

b) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti diversi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o del Ruolo nelle quali hanno ottenuto l'iscrizione;

c) che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate dal Ministero per gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle esportazioni ortoflorofruttili;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d) che nei rapporti commerciali con l'estero agiscono in senso contrario agli interessi economici e valutari del Paese;

e) che nell'esecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono responsabili di manchevolezze che possano pregiudicare il buon nome od il rendimento economico dell'esportazione italiana;

f) che effettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti ortoflorofrutticoli, durante il periodo di sospensione dell'iscrizione nell'Albo o nel Ruolo;

g) che, essendo iscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, esportano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi;

h) che omettono di comunicare le modificazioni prevedute nel primo comma dell'articolo 5, nel termine ivi stabilito.

ART. 20.

Le sanzioni per i contravventori indicati nell'articolo precedente sono:

1°) la censura;

2°) la pena pecuniaria da lire 3,000 a lire 30,000;

3°) la sospensione dalla iscrizione nell'Albo o nel Ruolo per una durata non superiore a sei mesi;

4°) la radiazione dall'Albo o dal Ruolo.

Ai recidivi si applica la pena pecuniaria o la sospensione o la radiazione.

Se trattasi di recidiva reiterata, si applica la pena pecuniaria e la sospensione o la radiazione.

Per la sospensione dalla iscrizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabilire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione. Il tempo della sospensione non è computato agli effetti della permanenza minima nel Ruolo provvisorio prescritta per l'iscrizione nell'Albo.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la pena pecuniaria è convertita in sospensione dall'Albo o dal Ruolo.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12, s'incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418.

ART. 21.

Chiunque esporta o tenta di esportare prodotti ortoflorofrutticoli, senza essere iscritto nell'Albo o nel Ruolo, è punito con la ammenda da lire 5,000 a lire 40,000.

ART. 22.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, esclusi quelli dovuti per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa che sono devoluti all'Erario.

ART. 23.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni, esclusa quella per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, è promosso dal Presidente della Commissione istituita a norma dell'articolo 15. Questi, accertati sommariamente i fatti, provvede a contestarli, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può presentare le giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Eccezionalmente il Presidente può, a richiesta dell'interessato, aumentare detto termine di non più di 10 giorni. Decorso tale termine, la Commissione delibera in base agli elementi raccolti durante l'istruttoria ed alle giustificazioni dell'interessato.

ART. 24.

La Segreteria per la tenuta dell'Albo dà notizia dei provvedimenti definitivi che applicano le sanzioni comminate dall'articolo 20 al Ministero per gli scambi e per le valute, ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, agli Uffici del Registro delle imprese ed alle Organizzazioni sindacali interessate. Nei casi previsti dall'articolo 20, numeri 1°, 2°, 3° e 4°, i relativi provvedimenti debbono essere comunicati anche agli altri Ministeri ed Uffici interessati e se ne ordina la pubblicazione nel « Bollettino di Informazioni Commerciali » dell'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero, nell'Albo del Consiglio delle Corporazioni della provincia ove l'esportatore ha la sede unica o principale della sua azienda e, a spese di quest'ultimo, in uno o più giornali indicati dalla Commissione o dal Comitato che ha irrogato la sanzione.

ART. 25.

Per la prima applicazione della presente legge, le domande di iscrizione nell'Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero entro il secondo mese successivo a quello in cui la legge stessa sarà pubblicata. Per la iscrizione nell'Albo, invece dei requisiti prescritti dal n. 7° dell'articolo 4, il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel qua-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

driennio 1938, 1939, 1940, 1941 regolare e lodevole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indicata nell'articolo 15.

Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le norme degli articoli 10, 11, 12 primo comma e 13. I termini fissati in detti articoli si devono adeguare al termine fissato nel primo comma del presente articolo.

ART. 26.

L'Albo ed il Ruolo formati per la prima applicazione della presente legge entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione a norma dell'articolo 13. Dallo stesso giorno cessano di avere efficacia gli Albi provinciali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, istituiti in applicazione della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Dalla data di pubblicazione della presente legge gli Uffici dell'Albo, istituiti a norma della predetta legge presso i Consigli Provinciali delle Corporazioni, non possono accettare domande per la iscrizione, la reinscrizione, la conferma di iscrizione od il trasferimento di iscrizione. Dalla stessa data non possono essere accettate domande di Case di spedizioni per l'autorizzazione a rappresentare esportatori ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806.

Le disposizioni della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806 e le relative norme di esecuzione contenute nel Regio decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, continuano ad avere vigore fino all'applicazione della presente legge.

ART. 27.

Il Ministero per gli scambi e per le valute cura l'applicazione della presente legge. A tale scopo, le funzioni di vigilanza possono essere delegate all'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio Estero.

Costituzione di un fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero. (1948)

ART. 1.

È costituito presso il Ministero per gli scambi e per le valute un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero a favore di cittadini italiani, di razza ariana, che dimostrino di possedere particolari attitudini per il com-

mercio estero e desiderino recarsi in paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale.

ART. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è costituito:

a) dal contributo annuo globale di lire cinquecentomila a carico dei Consigli provinciali delle Corporazioni, la cui misura per ogni singolo Consiglio sarà determinata, di anno in anno, dal Ministero delle corporazioni, ed il cui versamento al fondo per le borse di pratica commerciale all'estero sarà effettuato dai Consigli stessi, per il tramite del Ministero per gli scambi e per le valute, entro il secondo trimestre dell'anno;

b) dalle offerte volontarie di organizzazioni, enti ed istituti pubblici e di privati;

c) dalle somme e dai titoli pubblici sinora accantonati presso la Cassa depositi e prestiti e destinati alle borse di pratica commerciale all'estero;

d) dagli interessi sulla consistenza patrimoniale del fondo stesso.

Sono a carico del fondo gli assegni mensili posticipati a favore degli assegnatari delle borse, il rimborso ai medesimi delle spese di viaggio, nonché tutte quelle altre spese necessarie al raggiungimento dei fini per cui il fondo è costituito.

ART. 3.

Con Regio decreto da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno dettate le norme per la gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1 e quelle relativo al conferimento delle borse.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. (1949)

ART. 1.

È consentita, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII, la temporanea importazione di vasetti di vetro con relative chiu-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sure metalliche munite di guarniture, per essere riempiti di prodotti alimentari ed altri prodotti da esportare.

ART. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) miele greggio: per essere raffinato o confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1943-XXII. (Legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222);

b) carta e cartoncino per fotografia, per essere sensibilizzati, baritati e per la produzione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1943-XXI. (Legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 155).

ART. 3.

È prorogata, fino al 31 dicembre 1943-XXII, la concessione prevista dalla legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35, per la temporanea importazione di soda caustica per la fabbricazione di fibre tessili artificiali.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvazione dello scambio di Note, effettuato in Roma e in Tirana, il 27 novembre-1941 e 5 gennaio 1942 col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939. (1950)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note, effettuato in Roma e in Tirana, il 27 novembre 1941-XX e 5 gennaio 1942-XX, col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939-XVII.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

